

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-6877 del 09/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ' PRO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL. ADOZIONE E RILASCIO DELL'AUA PER LA RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm <sup>3</sup> /h DI CH <sub>4</sub> , SITO IN COMUNE DI ALFONSINE , VIA REALE LAVEZZOLA, N.17. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-7177 del 09/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dirigente adottante         | Ermanno Errani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno nove DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SOCIETÀ' PRO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL. ADOZIONE E RILASCIO DELL'AUA** PER LA RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm<sup>3</sup>/h DI CH<sub>4</sub>, SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE LAVEZZOLA, N.17.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTO il Provvedimento n. 1597 del 06/05/2011 e i successivi rilasciati dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse provenienti dall'agricoltura) di potenzialità pari a 999 kWe e relativo elettrodotto in cavo interrato 15 kV per la connessione alla cabina, sito in Comune di Alfonsine, Via Reale Lavezzola, n.17;

VISTO che la Società Pro Bioenergia Soc. agr. Srl ha presentato in data 25/07/2024 all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna domanda di attivazione della procedura di PAS - procedura abilitativa semplificata per la conversione con potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas in impianto di produzione biometano sito in Comune di Alfonsine, Via Reale Lavezzola, n.17, alla quale dovrà essere allegata la presente AUA, parte integrante e sostanziale del procedimento di PAS;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Società Pro Bio Energia Soc. agr. Srl all'interno del procedimento di PAS con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per la riconversione e il potenziamento dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas in un impianto di produzione biometano, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs 152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE;

DATO ATTO che nell'ambito della procedura di PAS l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto la Conferenza dei Servizi per il progetto di riconversione e potenziamento dell'impianto biogas in un impianto di produzione biometano e che la stessa si è conclusa positivamente nella seduta conclusiva in data 28/11/2024 con l'acquisizione dei pareri necessari e vincolanti;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata per il rilascio dell'AUA che verrà poi allegata nella PAS in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n.30551/2024, emerge che:

Il progetto di conversione per la produzione di biometano della Pro Bioenergia Società Agricola Srl presenta le seguenti modifiche rispetto all'assetto attuale:

- n.2 nuove tramogge di carico con sistema di premiscelazione e pompa di carico a liquido;
- n.1 nuova prevasca da 300 mc per la gestione degli effluenti zootecnici liquidi;
- n.1 nuovo digestore avente volume totale pari a 6.000 mc;
- trasformazione di una esistente vasca di stoccaggio di digestato in una nuova vasca di stoccaggio del digestato grezzo con recupero di biogas di volume pari a circa 6000 mc;
- n. 2 nuove vasche in cca di diametro 36 m altezza 6 m con volume utile pari a circa 5700 mc ciascuna, dotate di copertura antiodore, per lo stoccaggio del digestato chiarificato;
- n.1 nuova vasca di prelievo del digestato liquido con volume utile pari a 50 mc;
- n. 3 nuove trincee in cca per il deposito degli insilati di dimensioni pari a 24m x 65 m ciascuna;
- tettoia di dimensioni in pianta pari a 12m x 30m ricavata all'interno della trincea dedicata al deposito della lettiera avicola;
- un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- postcombustore RTO;
- sostituzione del motore di cogenerazione alimentato a biogas da 999 kWel con un nuovo cogeneratore di potenza inferiore, pari a 635 kWel;
- caldaia di emergenza;
- sostituzione torcia di emergenza;
- n.2 postazioni di carico del carro bombolaio per la consegna del biometano;
- locale pompe;
- nuova cabina remi;
- nuova cabina elettrica;
- nuova viabilità interna;
- ampliamento del bacino di laminazione;
- modifica della ricetta di alimentazione.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATA la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indicata e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG. 2024/218981 del 28/11/2024;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA per modifica sostanziale:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG. 2024/217409 del 02/12/2024) per le emissioni in atmosfera;
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, comprensivo del parere per l'impatto acustico e di conformità urbanistica (PG. 2024/221153 del 06/12/2024);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Ditta Pro Bioenergia Soc. agr. Srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas in un impianto di produzione biometano, sito in Comune di Alfonsine, Via Reale Lavezzola, n.17 e che dovrà essere allegata al provvedimento di PAS in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** a favore **Ditta Pro Bioenergia Soc. agr. Srl (C.F/P.IVA 05047890230)** con sede legale in San Martino Buon Albergo, Viale Del Lavoro 33 e sede dell'impianto di produzione biometano di potenza nominale di 500 Sm<sup>3</sup>/h di CH<sub>4</sub>, sito in Comune di Alfonsine, Via Reale Lavezzola, n.17, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Allegato A)** - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- **Allegato B)** – autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs 152/2006 e smi);
- **Allegato C)** – comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n.152/2006 e smi).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC;
- **I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e Piano di gestione delle aree scoperte - di competenza comunale;
- **I'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - di competenza ARPAE SAC.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. Rispetto alla matrice scarichi idrici, le acque che si generano sono acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale. Si richiede comunque alla Ditta di **presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente AUA**, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente per la valutazione, un **Piano di Gestione dei piazzali** che dovrà includere, oltre alla pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti

fognarie afferenti al bacino di laminazione ed il bacino stesso. Tale "piano" viene richiesto in quanto, pur non essendo presenti scarichi di "acque" nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione non contengano una quantità significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva. Il progetto prevede inoltre un ampliamento del Bacino di Laminazione. Le acque meteoriche di dilavamento sono inviate al bacino di laminazione e poi riciclate in impianto, l'azienda dichiara che non sono presenti tubazioni di scarico in uscita dal bacino di laminazione.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio alla Ditta** da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale verrà allegata nella PAS di competenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. **DI DARE ATTO** che **l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendone anche efficacia;**
10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013, alla Ditta, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni**

Il progetto di conversione per la produzione di biometano della Pro Bioenergia Società Agricola Srl presenta le seguenti modifiche rispetto all'assetto attuale:

- n.2 nuove tramogge di carico con sistema di premiscelazione e pompa di carico a liquido;
- n.1 nuova prevasca da 300 mc per la gestione degli effluenti zootecnici liquidi;
- n.1 nuovo digestore avente volume totale pari a 6.000 mc;
- trasformazione di una esistente vasca di stoccaggio di digestato in una nuova vasca di stoccaggio del digestato grezzo con recupero di biogas di volume pari a circa 6000 mc;
- n. 2 nuove vasche in cca di diametro 36 m altezza 6 m con volume utile pari a circa 5700 mc ciascuna, dotate di copertura antiodore, per lo stoccaggio del digestato chiarificato;
- n.1 nuova vasca di prelievo del digestato liquido con volume utile pari a 50 mc;
- n. 3 nuove trincee in cca per il deposito degli insilati di dimensioni pari a 24m x 65 m ciascuna;
- tettoia di dimensioni in pianta pari a 12m x 30m ricavata all'interno della trincea dedicata al deposito della lettiera avicola;
- un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- postcombustore RTO;
- sostituzione del motore di cogenerazione alimentato a biogas da 999 kWel con un nuovo cogeneratore di potenza inferiore, pari a 635 kWel;
- caldaia di emergenza;
- sostituzione torcia di emergenza;
- n.2 postazioni di carico del carro bombolaio per la consegna del biometano;
- locale pompe;
- nuova cabina remi;
- nuova cabina elettrica;
- nuova viabilità interna;
- ampliamento del bacino di laminazione;
- modifica della ricetta di alimentazione.

Le emissioni in atmosfera afferiscono ai seguenti punti:

- E1 - sostituzione del motore del cogeneratore con una riduzione di taglia da 999 kWel a 635 kWel, tale impianto mantiene la possibilità di operare in assetto di cogenerazione mantenendo attivo il collegamento alla RTN;
- E2 - installazione di una caldaia di emergenza, alimentata a biogas, di potenza termica pari a circa 300 kWth;
- E3 - installazione di un impianto di trattamento del off gas tipo RTO a 2 camere in assetto trigenerativo senza utilizzo di combustibile ausiliario finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera di CH<sub>4</sub>;
- E4 - sostituzione della torcia di emergenza preesistente con un nuova torcia di portata nominale di trattamento pari a 1200 Nm<sup>3</sup>/h di biogas.

**Limiti di emissione:**

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERAZIONE A BIOGAS - PTN 1,5 MWt e PTE 0,635 MWe**

L'impianto è inquadrato nella categoria descritta nell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: "Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%".

|                         |      |       |
|-------------------------|------|-------|
| Portata massima (umida) | 2600 | Nmc/h |
| Portata massima (secca) | 2300 | Nmc/h |
| Altezza minima          | 10   | m     |
| Durata                  | 24   | h/g   |
| Temperatura             | 450  | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| NOx                                                         | 190 | mg/Nmc |
| SOx                                                         | 60  | mg/Nmc |
| COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) (*) | 40  | mg/Nmc |
| CO                                                          | 300 | mg/Nmc |
| Composti del Cloro (espressi come HCl)                      | 2   | mg/Nmc |

(\*) Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il catalizzatore installato nel nuovo cogeneratore è di tipo ossidativo. Per poter funzionare il nuovo motore necessita di mantenere il collegamento alla rete RTN.

**Si precisa che per tale impianto i limiti di emissione relativi agli ossidi azoto, ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori più' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto.**

#### **PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA DI EMERGENZA A BIOGAS - PTN 300 kWt**

|                |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Portata umida  | 900       | Nmc/h |
| Portata secca  | 600       |       |
| Altezza minima | 3         | m     |
| Durata         | Emergenza | h/g   |
| Temperatura    | 600       | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Polveri                                                     | 20  | mg/Nmc |
| NOx                                                         | 200 | mg/Nmc |
| SOx                                                         | 100 | mg/Nmc |
| COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) (*) | 20  | mg/Nmc |
| CO                                                          | 150 | mg/Nmc |
| Composti del Cloro (espressi come HCl)                      | 2   | mg/Nmc |

(\*) Escluso il metano

I limiti da rispettare sono quelli presenti nell'allegato 1 alla parte V, parte III, §1.3, PTN ≤ 3 MW "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017.

Si precisa che i limiti di emissione relativi alle polveri ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori più' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto.

### **PUNTO DI EMISSIONE E3 – PUNTO DI SCARICO DELL'IMPIANTO RTO**

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 600 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8   | m     |
| Durata          | 24  | h/g   |
| Temperatura     | 800 | °C    |

Trattasi del camino di scarico dell'impianto RTO che tratta gli off gas in uscita dell'up-grading del biogas a biometano. La macchina RTO è concepita per essere installata a valle di un impianto di upgrading di Biogas a Biometano. Il flusso di off-gas con un contenuto residuo di metano minore uguale all' 1% in uscita dal sistema di upgrading viene miscelato con aria ambiente prima di essere inviato a una camera rigenerativa dove viene preriscaldato. Il gas preriscaldato entra nella camera di combustione raggiungendo la temperatura di set-point, dove si completa l'ossidazione del metano. Nel passaggio attraverso una seconda camera rigenerativa il gas viene raffreddato prima di essere espulso dal camino nell'atmosfera.

Si tratta di un impianto a due stadi non soggetto a limiti che non necessita di combustibile ausiliario. L'efficienza di abbattimento attesa del metano nell'off gas è pari a circa il 99%, dato dichiarato dai costruttori dell'ossidatore catalitico rigenerativo.

### **E4 - Torcia di emergenza della capacità nominale di 1200 Nm<sup>3</sup>/h biogas**

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 1200 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 10   | m     |
| Temperatura     | 900  | °C    |

La torcia esistente viene sostituita con una nuova con maggiore capacità, e dai calcoli presentati risulta conforme a quanto previsto della DGR 1495/2011.

### **Prescrizioni.**

1. **Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
  - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpaе SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaе APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpaе SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaе APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpaе SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaе APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpaе APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

| Parametro/Inquinante                                                                              | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                         | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                        | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                             | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                        | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                     | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)     | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A                                                                                                                             |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                        | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                      |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                                  | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                                  | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)         |
| Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)                                                            | UNI EN ISO 21258:2010                                                                                                                                                                  |
| Ammoniaca                                                                                         | US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                           |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                           | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                   |
| Metano (CH <sub>4</sub> )                                                                         | UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011                                                                                                                                           |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010                                                                                                                                              |

|                                                                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici<br>espressi come HCl | UNI EN 1911:2010 (*);<br>UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

**Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**15. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene**, si prescrive la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante **campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto**, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022. A conclusione dei due anni di monitoraggio si prescrive l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella relazione tecnica "6585109-1.9 "Valutazione emissioni odorigene" di maggio 2024.

**16. DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 30/06/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

**17. Di indicare** per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **i periodi di utilizzo della caldaia di emergenza (E2) e i periodi di utilizzo della torcia (E4).**

## ALLEGATO B)

### Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

#### Condizioni :

- La rete fognaria è relativa alle acque reflue classificabili come domestiche (le acque di dilavamento dei piazzali e la rete degli eluati vengono avviati all'impianto di digestione anaerobica e non ci sono scarichi di processo e/o acque di dilavamento);
- La rete fognaria è relativa ad un locale ad uso spogliatoio, nel quale è presente n. 1 WC e n. 1 doccia. Le acque reflue, assimilate alla acque reflue domestiche, sono trattate con sistemi conformi ai disposti della DGR 1860/2006 e smi e quindi scaricati in corpo idrico superficiale;
- Il locale spogliatoio è dotato di una rete fognaria interna separata, con una dorsale per le acque saponate ed una dorsale per le acque nere. Sulla linea delle acque saponate è installato un pozzetto degrassatore.
- La dorsale delle acque nere subisce i seguenti trattamenti:
  - Trattamento primario in vasca Imhoff ( $V=850\text{ l}$ );
  - Trattamento in filtro batterico anaerobico di dimensione pari a  $2\text{ m}^2$
  - Si è calcolato che l'impianto deve servire un numero di abitanti equivalenti (A.E.) pari a 2 e che la dimensione della superficie debba essere pari a  $2\text{ m}^2$
  - Al termine dei trattamenti la linea saponata e la dorsale delle acque nere vengono raccordate in un pozzetto ed inviate allo scarico S1.

La planimetria della rete fognaria presentata in data 05/12/2024 (Elaborato 2.11 "Planimetria della rete fognaria" - rev.03 datata novembre 2024) viene allegata all'AUA, quale parte sostanziale e integrante.

#### Prescrizioni:

- 1) Nel punto di scarico S1 è ammesso unicamente lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche per complessivi 2 A.E., provenienti da servizi igienici aziendali;
- 2) Gli scarichi dovranno avvenire nel rispetto:
  - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura;
  - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.
- 3) Gli impianti di trattamento delle acque reflue (degrassatore, imhoff e filtro batterico anaerobico) al fine di assicurare il buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- 4) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- 5) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- 6) Ogni eventuale variazione strutturale o di ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicato all'Unione dei Comuni, ad ARPAE - SAC e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
- 7) Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.

**Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**

**(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);**

**Condizioni:**

La Ditta Pro Bioenergia Soc. agr. Srl (C.F/P.IVA 05047890230) con sede legale in San Martino Buon Albergo, Viale Del Lavoro 33 gestisce un impianto di produzione biometano di potenza nominale di 500 Sm<sup>3</sup>/h di CH<sub>4</sub>, in Comune di Alfonsine, Via Reale Lavezzola, n.17;

I calcoli presentati dalla Società, prevedono una produzione totale di digestato tal quale pari a 50.080 mc. Il digestato prodotto dalle due sezioni di impianto viene stoccato per un periodo di tempo non inferiore a 30 gg in vasca di stoccaggio dotata di recupero di biogas. Decorsi i 30 giorni il digestato viene sottoposto al trattamento di separazione dando luogo a 45.072 mc di digestato chiarificato e 7.154 mc di digestato palabile. Considerando i volumi disponibili per lo stoccaggio delle due frazioni, l'azienda è conforme ai tempi minimi di stoccaggio richiesti da normativa pari a 180 gg per la frazione liquida e 90 gg per la frazione palabile

Per quanto attiene il totale dell'Azoto in uscita pari a 368.960 kg/anno l'azienda, in parte con lo spandimento su terreni concessi in disponibilità e in parte tramite cessione a terzi, è in grado di garantire la corretta gestione. Tale previsione sarà confermata dall'elaborazione del nuovo PUA e nell'ambito della presentazione della Comunicazione di utilizzo agronomico definitiva. Attualmente la Ditta ha presentato la comunicazione n.37822 acquisita da ARPAE con PG.2024/202526 del 09/11/2024.

**Prescrizioni:**

- La ditta dovrà mantenere in sede, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezza aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti utilizzati.
- Si prescrive il rispetto di 500 t come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di lettiera avicola che avverrà nella zona dedicata a tale scopo dotata di copertura ricavata da una delle trincee di nuova realizzazione (identificata con il n.5 nel doc. 2.9 Planimetria generale degli interventi);
- lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011;
- Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione, compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio, **secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n.2/2024.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**